



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale **8563** del 2014, proposto da:

Fabiana Cammarano, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Lo Bue, con domicilio eletto presso Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi, 12

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto MIUR n. 353/14 recante disposizioni per l'aggiornamento e l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto per l'attribuzione delle supplenze al personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 - nella parte in cui non viene riconosciuto il diploma di laurea in scienze politiche - vecchio ordinamento, conseguito successivamente all'a.a. 2000/2001:

nonché quali atti presupposti, *in parte qua*:

- dell'art. 1 del d.m. 30.1.1998, n. 39 e dell'annessa tabella A;
- ove necessario, dell'art. 2.1. del d.m. 9.2.2005, n. 22 alla voce Classe 019;

- dell'art. 2, lett. d), così come richiamato dall'art. 8, comma 2, del d.m. 13.7.2011, n. 62;

- dell'art.1 del d.m. 28.3.1997, n. 231;

nonché per la declaratoria, anche in via cautelare e con riserva, del diritto della ricorrente di essere inserita nella III fascia della Graduatoria di Circolo e di Istituto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2014 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la giurisdizione del g.a., versandosi in una fattispecie nella quale è messa in discussione la legittimità di atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie;

Ritenuto, ad un primo sommario esame, che sussiste il *fumus boni iuris* tenuto conto, in particolare, della sovrapposibilità del percorso di studi effettuato dalla ricorrente (diploma di laurea in Scienze Politiche conseguito nel 2006 secondo il piano di studi del vecchio ordinamento) rispetto a quello di coloro che hanno conseguito il medesimo diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, anteriormente all'a.a. 2000/2001;

Ritenuto, pertanto, di ammettere con riserva la ricorrente nella graduatoria di circolo e di istituto relativamente alla classe di concorso A019 – discipline giuridiche ed economiche;

Ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende *in parte qua* gli atti gravati e dispone l'ammissione con riserva della ricorrente nella graduatoria di circolo e di istituto relativamente alla classe di concorso A019 – discipline giuridiche ed economiche;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 giugno 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Alfredo Storto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)